

PENSIONAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

# Circolare Madia 2/2015

*Giuseppe Torzi\**

*Si promuove il ricambio  
e il ringiovanimento  
del personale della P.A.*

**I**l Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n. 2/2015 relativa alla “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”.

L'intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti della legge Fornero, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione della pensione.

La normativa tuttavia non coinvolge il trattenimento dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 22 della Legge 183/2010 (il c.d. collegato lavoro) in quanto viene riconosciuta la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina generale.

La norma citata individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza del-

l'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. La Circolare ricorda che l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti.

È utile ricordare che nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.

**I Limiti.** Salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa (cioè il primario) la volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può tuttavia trovare un limite nell'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una

volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 anni e 6 mesi le donne), purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In pratica questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti) ai sensi dell'articolo 15-*nonies* del citato decreto legislativo n. 502 (che riguarda i "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa").

L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati.

Archiviato il *Jobs Act*, come promesso anche dal Ministro Poletti, l'esecutivo finalmente metterà mano al cantiere della previdenza. Flessibilità è la parola chiave: obiettivo primario, almeno nelle intenzioni, è concedere il pensionamento anticipato ai lavoratori prossimi a maturare i requisiti.

Sono tanti che purtroppo sono rimasti disoccupati in età avanzata o che, dopo tanti anni di lavoro, auspicano di godersi la pensione. Quota 100, pensione flessibile e prestito pensionistico sono le tre ipotesi più gettonate.

### Quota 100

Il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Cesare Damiano ha chiesto all'esecutivo un tavolo per dibattere di pensioni: probabile che voglia portarvi la quota 100, la sua proposta di consentire il pensionamento già a partire da 60 anni con 40 anni di contributi. Ciò allenterebbe in parte le maglie dell'Istituto che, oggi, consente di lasciare l'impiego con almeno 42 anni e

6 mesi di versamenti contributivi, uno in meno per le signore.

### Prestito pensionistico

Il prestito pensionistico è la soluzione meno costosa per le casse pubbliche e non a caso, è stata caldeggiata da alcuni esponenti vicini al governo Renzi come Yoram Gutgeld, consigliere economico del PD.

Questa strategia, che vedrebbe l'INPS erogare un assegno mensile di circa 700 euro, restituito poi negli anni appena maturati i requisiti per la pensione.

### Pensione flessibile

L'ipotesi della pensione flessibile, invece, vedrebbe la costruzione di un sistema di penalizzazioni decrescenti e incentivi: ciò favorirebbe l'uscita anticipata e il progressivo innalzamento della pensione man mano che si raggiunge l'età pensionabile fissata dalla legge.

\*Segreteria Nazionale

## ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI Ora anche i ricercatori possono attivare una specifica copertura



Le già ampie e specifiche coperture garantite dall'assicurazione stipulata in convenzione con "G.eA. Broker" ormai da alcuni anni (responsabilità civile per danni materiali o perdite patrimoniali causati con colpa grave), per i soli iscritti al SIVeMP (di ogni profilo contrattuale!), sono state ulteriormente implementate nello spirito di offrire un servizio sempre più aderente alle peculiari funzioni che i veterinari di sanità pubblica svolgono con diversi ruoli e nei diversi enti del SSN.

L'assicurazione, che fin dall'inizio è stata strutturata con una copertura base, alla quale possono essere aggiunte opzioni modulari secondo le esigenze dei singoli professionisti, caratterizzandosi così per flessibilità ed economicità, è stata implementata con la possibilità, a partire da quest'anno, di **garantire specifica copertura per le responsabilità derivanti da attività di ricerca**.

Tale copertura potrà essere attivata mediante la sottoscrizione della nuova clausola "G" e il pagamento di una quota modulare assai ragionevole; fermo restando che il ricercatore, nel caso di responsabilità derivanti dalla propria attività, ma non direttamente e specificamente riconducibili a "ricerca", potrà chiaramente continuare a godere dei più elevati massimali previsti dalla quota base, eventualmente raddoppiati con la sottoscrizione della clausola "C".

Le nuove condizioni complete sono consultabili nell'area "servizi" del nostro sito. Per ogni eventuale chiarimento rimangono disponibili l'Ufficio legale unitamente al broker che fornisce il servizio.